

Iny. Bolchini

"DECRETO MINISTERIALE n.1855 del 30.3.1972 - DI APPROVAZIONE
DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DI ASCOLI PICENO"

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

Div. 23[^] quater

n.1855

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150, integrata e modificata con la legge 6 agosto 1967, n.765 e con la legge 17 novembre 1968, n.1187;

VISTA la legge 1 giugno 1971, n.291;

VISTO il D.P.R. in data 10 novembre 1957, con la quale è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Ascoli Piceno;

VISTA la nota n.1750/1828/2365 del 15 luglio 1964, con la quale il Ministero dei LL.PP., ai sensi dell'art.10 penultimo comma, della citata legge 17 agosto 1942, n.1150, ha autorizzato lo studio della variante generale al vigente piano regolatore;

VISTE le deliberazioni consiliari nn.192 e 193 rispettivamente del 29 e 30 luglio 1968, approvate dalla G.P.A. nella seduta del 29 agosto 1968, con le quali il Comune di Ascoli Piceno ha adottato la variante generale al P.R.G.;

RITENUTO che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate n.210 osservazioni;

VISTA la deliberazione consiliare n.166 del 26 settembre 1969, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 12 gennaio 1970, con la quale il Comune di Ascoli Piceno ha apportato una modifica alla variante generale, relativa al ripristino della zona industriale "complesso elettrocarbonium";

RITENUTO anche che il procedimento seguito per l'adozione della suddetta modifica è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti relativi alla stessa sono state presentate altre 20 osservazioni;

CONSIDERATO che in ordine alle osservazioni presentate avverso le previsioni della variante generale di che trattasi il Comune ha formulato le proprie deduzioni con le delibere consiliari n.155 e 158 rispettivamente del 19 maggio 1970 e del 10 giugno 1970, approvate dalla G.P.A. nella seduta del 27 luglio 1970;

CONSIDERATO che il progetto di variante in questione appare, in complesso, ammissibile in quanto adeguate al prevedibile incremento della popolazione;

CHE, opportuna appare l'ubicazione delle zone residenziali di quelle relative agli insediamenti industriali;

CHE parimenti accettabile appare la normativa della tipologia edilizia, quale risulta modificata a seguito delle decisioni assunte dal Comune in ordine alle osservazioni presentate;

CHE, peraltro appare necessario che nelle zone, 2,3,4 e 15 e singole licenze vengano subordinate all'approvazione di piani particolareggiati, in cui siano individuate e precisate le attrezzature di servizio e le aree di uso pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.17,8 comma della legge 6 agosto 1967, n.765;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la disciplina delle varie aree edificabili non appare del tutto accettabile l'organizzazione delle zone estensive di tipo C e D nonchè delle zone verdi incolate di tipo A (agricolo) e delle frazioni, in quanto non viene specificato come si provvederà ai servizi;

CHE occorre, pertanto che nelle suddette zone C e D l'edificazione sia subordinata all'approvazione di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, dalle quali risulti come vengano soddisfatti i fabbisogni di attrezzature pubbliche degli abitanti insediabili, tenendo presente anche - nelle zone periferiche della città la gravitazione delle popolazioni rurali più vicine;

CONSIDERATO, per quanto concerne le numerose frazioni, che

piano originario vengono specificate le attrezzature di servizio necessarie in ciascuna di esse, ma non appare chiaro come stato calcolato il dimensionamento ed appare inoltre eccessivamente generica la norma che prevede la edificabilità attorno alle frazioni stesse per un perimetro distante ml.150 da quella attuale con la tipologia delle zone di completamento estensive;

Che la suddetta normativa concernente le frazioni appare insufficiente, tenuto conto delle accidentalità del terreno che caratterizzano le parti montane del territorio e che rendono indispensabile la distinzione fra le aree edificabili e quelle che tali sono, perchè non aventi i requisiti prescritti dal titolo I° della legge 26 novembre 1962, n.1684;

CHE, comunque, l'utilizzazione indiscriminata delle aree idonee all'edificazione potrebbe portare all'occupazione di quelle più adatte agli usi pubblici;

CHE infine le attrezzature di servizio indicate per ciascuna frazione non rispettano le prescrizioni indicate nel D.M 2 aprile 1962, n.1444;

CHE, occorre pertanto che l'espansione delle frazioni sia subordinata all'approvazione dei rispettivi piani particolareggiati nei quali vengano rispettate le suddette prescrizioni avendo particolare riguardo alle frazioni di interesse ambientale, come ad esempio: Mozzano, Rosara, Monte di Rosara e Castel Trosino;

CHE, sempre in sede esecutiva potrà anche essere effettuata la concentrazione delle attrezzature di servizio, integrando le disposizioni con lo studio di una opportuna rete di trasporti;

CONSIDERATO, per quanto riguarda la variante adottata per il Comune di S.Marco, che la stessa, sebbene accuratamente studiata nelle sue linee generali offre motivi di perplessità circa la effettiva ricettività abitativa del Colle, tenuto conto che la vicinanza di questa frazione alla città, e l'amenità dei luoghi potrebbe comportare in breve tempo un eccessivo trasferimento di popolazione dalle vicine frazioni;

CHE anche il dimensionamento delle attrezzature di servizio

i tipo F previste nella zona per i gitanti giornalieri non è
 suffragato da calcoli ed ipotesi tenenti ad accertare la ricet-
 tività del Colle, anche in relazione all'ampiezza dei campi di
 ci;

CHE in considerazione di quanto sopra le previsioni del-
 la variante relativa al Colle S.Marco vanno stralciate dalla
 presente approvazione;

CHE le previsioni stesse potranno comunque servire come
 utile indicazione per la redazione di un piano particolareggia-
 to esecutivo, che comprenda anche le pendici sottostanti fino
 alla variante della strada Piceno- Aprutina;

CHE detto piano esecutivo dovrà essere preceduto da un
 più approfondito studio della ricettività del territorio di interesse
 turistico ed essere inoltre basato sul più assoluto rispetto
 degli elementi di interesse paesistico, principalmente con la
 costituzione di una larga fascia di rispetto lungo il ciglio
 del dirupo che delimita il colle verso la città;

CHE ai fini della salvaguardia dei suddetti elementi di
 interesse paesistico, appare necessario prescrivere che l'appro-
 vazione di singole lottizzazioni, per il Colle S.Marco, venga
 subordinata a quella del suddetto P.P.E.;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le varianti della grande
 viabilità e i raccordi di esse a quella esistente, che i trac-
 ciati proposti dal progetto di variante devono intendersi come
 indicazioni di massima da precisare nei progetti esecutivi;

CHE, in particolare, per la variante della SS. Piceno-Aprutina,
 tenuto conto che essa attraversa le pendici del Colle S.Marco,
 le quali rivestono notevole interesse panoramico, è necessario
 che il progetto esecutivo del tratto compreso fra la galleria
 sotto la Fortezza e i Colli delle Tofare venga studiato evitando
 per quanto possibile i rilevati e i tagli a mezza costa e rea-
 lizzando nella forma più semplice e di minor disturbo per l'am-
 biente lo svincolo di collegamento con l'autosilo e con viale

De Gasperi;

CHE riferendosi tutte le anzidette previsioni di interventi a zone soggette a vincolo idrogeologico, è necessario - al fine di evitare perturbazioni nell'equilibrio del suolo - che ciascun piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata sia soggetto alle istruttorie ed approvazioni prescritte dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e circolari applicative;

CONSIDERATO per quanto riguarda le attività direzionali ed amministrative, che le stesse sono state raggruppate dalla variante di che trattasi in due categorie;

CHE la prima delle suddette categorie comprende quelle attività che possono restare nel centro storico, contribuendo a qualificarne la vitalità, per motivo di rappresentanza tradizionale o perchè non richiama molto pubblico;

CHE la seconda categoria comprende invece le attrezzature che non possono trovare idonea localizzazione nel centro storico e che pertanto devono inserirsi in un nuovo moderno centro direzionale, per la costituzione del quale è stata già opportunamente prevista nel piano regolatore originario la vasta area compresa nell'ansa del Tronto ad est del Ponte di Porta Maggiore e delimitata a sud dal vecchio percorso della Via Salaria;

CHE la suddetta scelta è di fondamentale importanza per decongestionare il centro storico, ottenendone in pari tempo la riqualificazione e conservandone la vitalità mediante l'integrazione delle funzioni in esso svolte con quelle del nuovo centro direzionale, integrazione resa possibile soltanto dalla vicinanza dei due complessi;

CHE, peraltro, per raggiungere lo scopo funzionale sopra indicato è indispensabile la disponibilità dell'intera area a ciò destinata dal piano regolatore originario la quale, pertanto, deve essere sgombrata dalle industrie esistenti, compreso l'impianto della Soc. Elettrocarbonium inserito nel piano con la citata deliberazione in data 26 novembre 1969;

CHE tale industria già funzionante, come pure la fabbrica del carburo, essendo anche notevoli fonti di inquinamento atmosferico, dovranno, anzi essere allontanate dal centro della città;

CHE, per i surmenzionati motivi è necessario che la variante in questione venga restituita alla forma di cui alla delibera originaria, così da rendere possibile la formazione del centro direzionale;

CHE inoltre la formazione di detto centro dovrà essere subordinata all'approvazione del relativo piano particolareggiato;

CHE in conseguenza dello spostamento delle due anzidette industrie, appare indispensabile che il capolinea ferroviario venga sistemato in forma diversa da quella attuale;

CHE tenuto conto dell'osservazione presentata in ordine al suddetto capolinea dell'azienda F.S., va prescritto che il predetto piano venga studiato previ diretti accordi con l'Azienda medesima;

CONSIDERATO che nella tav. 13 relativa al centro direzionale è prevista la realizzazione di numerosi edifici secondo i tipi A, B, C, della tav. 15, per i quali sono prescritte rispettivamente le altezze di m. 48,40; 41,20; 47,40;

CHE gli edifici così realizzati risulterebbero di altezza maggiore di quelle delle torri e dei campanili che caratterizzano il centro storico della città;

CHE pertanto - al fine della salvaguardia dell'ambiente è necessario prescrivere che l'altezza massima degli edifici nel centro direzionale non debba superare quella degli edifici già realizzati nel quartiere di Borgo Luciani e che pertanto le tipologie definite nella tav. 15 vengano modificate;

CONSIDERATO che le norme e le previsioni adottate per il centro storico appaiono di carattere più orientativo che prescrittivo; che la generica definizione delle possibilità di intervento negli edifici destinati a "risanamento conservativo, consentirebbe talune

alterazioni degli aspetti attuali che non garantirebbero sufficientemente la conservazione dell'ambiente;

CHE per i motivi suddetti è pertanto necessario prescrivere che tutti gli interventi nel centro storico della città vengano subordinati all'approvazione di piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo;

CHE per la redazione dei suddetti piani dovranno servire come valida guida gli elaborati del P.R.G. in esame, integrati dallo schedario predisposto dalla competente Soprintendenza ai Monumenti per i valori storici, artistici ed ambientali di tutti gli immobili - edifici ad aree scoperti costituenti il centro antico di Ascoli Piceno;

CHE, ovviamente, fino all'approvazione di detti piani troverà applicazione l'art.17 - V comma della legge 6 agosto 1967, n.765;

CONSIDERATO, in particolare, che nella redazione di detti piani si dovrà provvedere alla restituzione a verde delle aree ubicate nel lato sud della Via Angelini, compresa fra detta via e il Viale De Gasperi verso est e fra il Palazzo di Giustizia e il Teatro romano verso ovest, nelle quali sono stati recentemente realizzati edifici che contrastano eccessivamente - per mole e qualità architettoniche - con l'ambiente tradizionale;

CONSIDERATO - per quanto riguarda il complesso della Fortezza Pia, destinata in progetto come ubicazione del nuovo carcere, in accoglimento anche della richiesta della Soprintendenza, è necessario mutarne la destinazione a parco pubblico;

CHE pertanto è necessario prescrivere che l'ubicazione del nuovo carcere venga spostata alla Contrada Valle Venere, modificando a zona 17 parte della zona 12 di S.Gaetano, sentito il parere della Soprintendenza ai Monumenti;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il rispetto degli standards urbanistici di cui al D.J. 2 aprile 1968, n. 1444, si rileva di fronte ad un fabbisogno per la popolazione del capoluogo

di Ha 110, una disponibilità di Ha 157,30, con una notevole eccedenza rispetto al minimo inderogabile prescritto dal citato decreto;

CHE, inoltre, la disponibilità complessiva di aree per uso pubblico non è ripartita nelle proporzioni prescritte dal decreto medesimo ed appare anche inegualmente distribuita;

CHE, inoltre l'inserimento della fabbrica Elettrocarbonium nel nuovo centro direzionale riduce le aree verdi di oltre 10 ettari;

CHE pertanto è necessario che nella redazione dei P.P.E. si provveda all'adeguamento suddetto;

CHE in particolare nella zona Pennile di Sopra, posta a sud della strada statale Piceno - Aprutina, appare necessario l'adeguamento della dotazione di verde pubblico;

CONSIDERATO, per quanto concerne le osservazioni presentate che, pur non sussistendo l'obbligo giuridico per l'Amministrazione di pronunciarsi su di esse in quanto, diversamente dalle opposizioni, sono da assimilare a semplice denuncia, si ravvisa tuttavia opportuno, dal punto di vista dell'interesse generale, prenderlo in esame come apporto di collaborazione dei cittadini al perfezionamento della variante generale in questione;

CONSIDERATO che fra le osservazioni presentate da Enti pubblici possono essere accolte quelle dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno (56) e quella del Ministero dell'Interno presentate direttamente al Ministero dei LL.PP. relative alla integrità dell'area di pertinenza dell'Archivio di Stato, in quanto la Via Raffaello Sanzio interessata da dette osservazioni e della quale il progetto prevedeva l'ampliamento è di secondaria importanza;

CHE le seguenti osservazioni possono essere accolte integralmente in conformità delle controdeduzioni comunali, che si condividono e nei limiti in esse indicati: Ufficio tecnico comunale (166), Ufficio tecnico comunale (207/3/f). I.R.C.R. (145), Villag-

gio dei Ragazzi "S.Flaviano" (135), Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (10 M);

CHE le seguenti osservazioni vanno accolte parzialmente, nei limiti di cui alle controdeduzioni comunali che si condividono: Collegio Provinciale dei Geometri (165) Consorzio per il nucleo di industrializzazione (17/M) , S.A.A.T. (1/M); Distillerie Centro Adriatico S.p.A. (26) Meletti SIBA S.p.A. (101), SIME S.p.A. (59), Ticchiarelli Enidio (53), Prosperi Maria (30), Salaria S.p.A. (67), Franchi Andrea (154), Dionisi Annibale (157) Gagliardi Annibale (201), De Mattia Giuseppe (65), De Angelis Vito ed altri (54), Tombini Enrica ed altri (64) Dionisi Vincenzo (63), Magnani Gastone (149), Marini Tommaso (57), Marini Carlo Antonio e Marino (58), Marini Carlo Antonio (60), Collina Domenico (79), Panichi Damaso (95) Marini Marino (156), Panichi Damaso per conto del quale amministratore della moglie Carfratelli Seghetti Ernestina (20/Mf), Serianni Mario (124) Opere di religione diocesana (6/M);

CHE le seguenti siano da prendere in considerazione in sede di redazione dei relativi piani particolareggiati esecutivi in conformità delle controdeduzioni comunali che si condividono: I.R.C.R. (28) Vitelli Davide (120) Sestili Rosalba (151), SIELTA S.p.A. (153), Di Natale Primo (170), Mascaretti Giuseppe, Federico, Gianfranco e Petrini Luciano (202), Mariani Bruno (2/F) Spalvieri Franco (68) , I.R.C.R. (27), Teodori Giuseppina, Licia ed Enrico, quali eredi di Teodori Paolino (173), Automobile Club di Ascoli Piceno e osservazioni dell'Azienda F.S. (192);

CHE le seguenti vanno respinte in conformità e per i motivi di cui alle controdeduzioni comunali che si condividono; Travagliani Carlo (1), Sestili Osvaldo (2), Sasseti Valdino (3), Polidori Filippo (4), Filipponi Quinto (5), Bernabei Francesco (6) Carfagna Giovanni (7), Condominio Palazzo Celani Lattanzi- Galosi (8), Galanti Quinto e Paolini Enidio (9) Pilotti Caterina e Maria Antonietta (10), Partini Renato (11) Partini Renato (12), Partini Renato (13), Giancola Paolo Emilio e Beatrice (14), Valori Don

Filippo (15), Agostini Emidio ed altri (16), Pascali Silvio (17),
 Marchei Innocenzi Anna (18) Rendina Pietro (19), Cichiani Elena,
 Ferretti Maria, Viola Pasquale, Pirri Domenico e Rosina, Ventura
 Ascenzio e Guerrieri Chiara (20), Bachetti Emidio, Costantini Te-
 resa, Sebastiani Carlo, Pignoloni Ugo, Emilio, Cesare e Fabiani
 Don Emidio (21), Piccinini Francesco (22) Lattanzi Vincenzo (23),
 Fabiani Don Emidio (24), Latini Giulio (25), I.R.C.R. (29), Pro-
 spero Maria (31), Celani Claudio (32), Marconi Luigi, Vincenzo,
 Giovanni e Canestrini Adelio (34), Cameli Settinio e Vallorani
 Maria (35), Provincia Picena dei Frati Minori Cappuccini di Ancona
 (36), Saladini Francesco (37), Pignolini Giuditta e Laini Angelapia
 (39) Piccinini Luigi (40), Brandimarte Ado (41), Cooperativa Edili-
 zia "La Speranza" Società (42), Galanti Nerina e Sante (43), Trava-
 glini Gastone e Giuseppe (44), Barba Achille (45), Zazzetti Raffae-
 le e Bruno (47), Celani Antonio e Luigi (48), Ragaini Odile in Cal-
 cagni (49), S.I.T.E.M. S.p.A. (50), Mari Adriana in Marcozzi (52),
 Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno (55), Cocchieri Umber-
 to e Giacomo (61), Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno (62),
 Diamanti Emidio e Paola (66), Evangelisti Luigi e Quinto (69), So-
 cietà Industriale Carbuco (70), Angelelli Giuseppe e Carlo (71),
 Imperato Ferdinando (72), Mari Margherita in Presti (73) Piccioni
 Nicola (74), Galanti Nerina (75), Flapani Cordelia (77), Cesari
 Pietro e Giulio, Alboini Filippo, Ernesto, Virgilio, Pierino, Masci-
 retti Antonio, Piccinini Luigi e Monti Francesco (78), Pandolfi
 Filomena in Gagliardi (80), Cappelli Luigia in Pacifico (81), Ama-
 tucci Giuseppina e Simonetti Nicolina (82), Albensi Odo e Piciac-
 chia Giuseppe (83) Ente Morale dei Frati Minori della Provincia
 di S. Pacifico (84), Pignoloni Emilio ed altri (85), Nardoni Isabel-
 la in Zappasodi (86), Vannarelli Clara in Romanucci e Vagnoni
 Rita in Massi (87), Marchei Innocenzi Anna (88), Innocenzi Claudio
 (89) Lancioni Virginia, Ferretti Giuseppe, Ionni Francesco, Bruno
 Luzi Castelli Gilda (90), Di Vitantonio Vincenzo ed Antonio (91),
 Rossi Guido (92), Cappelli Agostini, Marcantini Pasquale ed altri (93),

ACLI (Balena Secondo) (94), Aleandri Vincenzo e Francesco (96),
 Salaria S.p.A. (97), Nepi Nello ed altri (98), Giovannetti Vin-
 cenzo e Palmarini M. Antonietta (99), Meletti Maria Teresa (100),
 Orlini Francesco (102), Taffetano Viviana e Celani Concezio (103),
 Felicetti Pierino (104), Frascarelli Elisabetta in Matteucci
 (105) Vitali Gianfranco (106), Rossi Costantino (107), Rozzi
 Costantino ed Elio (108), Travertini Ascolani (109) Mosca Luigi
 e Capriotti Dirce (110); Saladini Pilastri Alessandro e Romano
 (111), Fazzini Maria Teresa e Luigi (112), Intendenza di Finanza
 (113), Marcozzi Edelweis (114), Marini Gabriele (115), Morganti
 Adele in Celani (116), Ferri Luciana in Di Francesco (117), Cap-
 pelli Vincenzo (118), Vitelli Davide (119), Pierantozzi Livia
 ved. Alessandrini (121), Opera di Religione della Diocesi di
 Ascoli P. (122), Ente Ecclesiastico Provincia Italiana delle Suo-
 rc Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù (123), Nepi Nello e Sala-
 dini Nazzeno (125), Vitellozzi Giuseppe e Giovannetti Ugo (126),
 Agostini Adelmo ed Enidio (127), Baiocchi Giuseppe, Agostini Giu-
 seppe e Mariani Francesco (128) Castelli Elena (129), Viola Pasqua-
 lino (130), Federazione provinciale Coloni e Mezzadri (131), Casini
 Angelo e Giancarlo (133), Crescenzi Sergio e Paolo (134), Angelini
 Pietro e Galanti Giuseppe (136), Ferretti Derna in Cipollini (137),
 Tassi Enrico (138), Ventura Ascenzio e Guerrieri Chiara (139),
 Corradetti Adalgisa ved. Stipa (140) Agostini Rita e Teresa, Mancini
 Vincenzo ed Eva (141) Girardi Giuseppe e Caroni Lea in Girardi (142),
 Gaspari Novello (143), Nardi Ivo (144), Petrini Chinelli Gemma Ved.
 Ferri (146), Gallo Andreina in Ormanni (147), Tondi Alfredo ed Il-
 luminata Felicia (148), Angelozzi Dino ed altri (150), Celani Fe-
 licia in Martelli (152), Marini Marino (155), Sabatucci Giovanni
 e Fazzini Maria Teresa (158), Diamanti Anita e Marini Silvia (159),
 Arnili Adelio e Mario (160), Felicetti Mario e Francesco (161),
 Gatti Elsa in Caporali (162), Farina Romeo (163) Mariani Carlo (164),
 Marcucci Isolina (167), Nardi Ivo (168), Filipponi Enidio (169),
 Pluriplast Società (171), Santanchè Enidio e Don Albino (172),

Perotti Fulvia in Fontana (174), Agostini Guido (175), Peroni Giuseppe (176) Caltem (Società) (177), Feriozzi Anna ed altri (178), Cappelli Carlo (179), Tranquilli Mariano (180), Tavoletti Francesco (181), Giorgi Santina (182), Cappelli Francesco ed altri e Vanni Giuseppina ved. Cappelli (183), Ciccarelli Renato ed altri (184) Collina Antonio (185), Viccei Tobia (186), Terrani Giuseppe (187), Monti Emidia e Di Sabatino Fioravante (188), Capponi Maria ed altri (189) Certelli Carolina (190), Broccolini Domenica in Di Nicola (191), Leonardi Bernardo, Filipponi Albino, Di Ciolla Carmela, Marozzi Edelweiss ed Almira, Galile Donato (194), De Angelis Francesco (195), Biondi Giuseppe (196) Petrucci Ennio per conto di Merlini Marcello e Biondi Giuseppe (197) Savini Giulio (198) Mannozi Francesco (199), Pagnotti Bice (200), Gentili Antonio e Earli Alberto (203), Michetti Francesco (204), Mariani Teresa e Gaspari Emidio (205), Carmeli Emidio (206), Cellini Alfredo (208), Mari Erminia (209), Galanti Prunelli Nerina (210), Brandimarte Ado (1/F), Rosa Michele ed altri (2/M), Gregori Romano (3/M), Di Lorenzo Giovanni 4/M), Lanciani Virginia in Anniballi (7/M), Paoletti Felice (8 m), Ciaffardoni Isolina (9m), Piccinini Menagrate (11m), Brandimarte Ado (12m), Gabrielli Michele ed altri (13m), Santanchè Emidio ed Albino (16m), Pluriplast (Società) (15m), Casini Angelo e Giancarlo (16m), Pascali Giancarlo (18m), Azzanesi Iside di Ugo (19 M/F),;

CHE le seguenti sono da respingere perchè in contrasto con i concetti riformativi della variante generale, intesa a salvaguardare le caratteristiche ambientali del territorio : Romanucci Antonio e Forlini Luigi (38), Cimica Francesco (51), Sestili Luigi (75);

CHE le seguenti sono da respingere perchè in contrasto con le direttive fondamentali della variante in esame: Camera Confederale del Lavoro di Ascoli e provincia (132), Unione Sindacale CISL (193) Polidori Filippo (4), e pertanto di conseguenza vada respinta la modifica alla variante stessa deliberata con atto del 26 nove-

bre 1969;

RITENUTO che le modifiche sopra specificate possono essere introdotte d'ufficio in sede di approvazione del piano ai sensi dell'art.3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la nota n.3694 in data 15 ottobre 1971 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici ha invitato il Comune di Ascoli Piceno a formulare le proprie controdeduzioni in merito alle modifiche proposte;

VISTA la delibera consiliare n.296/29982 del 29 novembre 1971, con la quale il Comune di Ascoli Piceno ha formulato le proprie deduzioni in ordine a tali modifiche;

CONSIDERATO che, allegato alla suddetta delibera, il Comune ha altresì trasmesso una nuova serie di planimetrie, contenenti le modifiche sopra specificate;

VISTO il voto n.67 emesso dal Consiglio Superiore del LL.PP. nell'adunanza del 25 giugno 1971;

VISTO il parere del Comitato Regionale dell'Edilizia scolastica;

VISTO il parere della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie delle Marche;

D E C R E T A

E' approvata con gli stralci e le prescrizioni di cui alle premesse, la variante generale al P.R.G. del Comune di Ascoli Piceno;

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto specificato in narrativa.

Il progetto è vistato dal sottoscritto in due planimetrie in scala 1: 25.000, in due planimetrie in scala 1:2000, in 5 planimetrie in scala 1:1000, in 9 planimetrie in scala 1:5000, in quattro elaborati comprendenti relazioni e norme di attuazione e nelle delibere consiliari nn/155 e 158 rispettivamente del 19 maggio e 10 giugno 1970, contenenti le controdeduzioni alle osservazioni presentate.

Roma, li 30 marzo 1972

IL MINISTRO

F.to Ferrari Aggradi

E' copia conforme